

Città di
MOLFETTA**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Originale

Nr. GENERALE 888
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 212 DEL 17/09/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.AFFIDAMENTO, AI SENSI DALL'ART. 57 D.L.VO NR. 163/2006, ALLA R.T.I. ACQUATECNO S.R.L.- IDROTEC SRL- ARCHITECNA ENGINEERING SRL ING. GIANLUCA LOLIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIN

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO, AI SENSI DALL'ART. 57 D.L.VO NR. 163/2006, ALLA R.T.I. ACQUATECNO S.R.L.-IDROTEC SRL- ARCHITECNA ENGINEERING SRL ING. GIANLUCA LOLIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIN

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1092 del 16/09/2014, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1092 del 16/09/2014 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1. d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 170 del 02.07.2014 la Giunta Comunale approvava "Atto di indirizzo per l'affidamento della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza del Nuovo Porto commerciale di Molfetta" incaricando il dirigente del Settore LL.PP. di procedere, "sulla scorta delle perspicue ed autorevoli valutazioni espresse nei pareri *pro veritate* resi dal prof. Vincenzo CERULLI IRELLI, all'adozione di una confacente determinazione a contrattare ex art. 192 del Decr. Legisl. n. 267/2000 al fine dell'affidamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 D.L.vo nr. 163/2006, alla "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l.- IDROTEC SRL- ARCHITECNA ENGINEERING SRL – ING. GIANLUCA LOLIVA" dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere già realizzate del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta;
- Con la stessa deliberazione n. 170/2014 la Giunta dava atto che il medesimo dirigente del Settore LL. PP. avrebbe proceduto alla successiva sottoscrizione, unitamente all'Amministratore Giudiziario autorizzato dal GIP del Tribunale di Trani, del relativo contratto di prestazione d'opera professionale con il citato gruppo di professionisti, previa adozione degli atti necessari e propedeutici di previsione della spesa a valere sui finanziamenti già concessi per la realizzazione del Porto, provvedendo a richiedere alla Procura di Trani i necessari atti di dissequestro delle somme occorrenti nella misura strettamente necessaria alla progettazione dei predetti lavori di messa in sicurezza;

CONSIDERATO CHE

- L'affidamento della prestazione d'opera di cui sopra si rende necessario per porre in esecuzione i lavori di messa in sicurezza dell'area di cantiere al fine di conservare le opere già in parte realizzate al momento del sequestro ed al fine di apprestare ogni misura a tutela della pubblica incolumità, come continuamente evidenziato in sede di riunioni del tavolo tecnico amministrativo con la partecipazione di tutti i soggetti interessati ai lavori di costruzione del Nuovo Porto Commerciale, convocato da parte dell'amministratore giudiziario su autorizzazione del G.I.P.
- anche il GIP del Tribunale di Trani, nella riunione tenutasi in data 17.01.2014, al fine di evitare e prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la collettività, ribadiva l'urgenza di

effettuare i lavori di messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, così come indicati dalla stessa Direzione Lavori nel corso della precedente riunione del 13.11.2013:

- nel corso della medesima riunione tenutasi con il G.I.P. di Trani emergeva altresì l'esigenza di stipulare nuovi contratti riguardanti sia l'attività di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, con l'intervento del custode giudiziario in rappresentanza dell'amministrazione giudiziaria;
- i lavori da realizzare per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e per la conservazione delle opere già realizzate sono in massima parte compresi tra i lavori già appaltati per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta già oggetto di affidamento in favore dell'ATI - CMC di Ravenna;

RITENUTO pertanto di dover adottare gli atti necessari per far fronte alla situazione come innanzi descritta provvedendo alla esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza, sulla base di una progettazione puntuale degli stessi;

DATO ATTO che al fine della individuazione dei soggetti affidatari di tali incarichi (appalto dei servizi di progettazione e successivamente dei lavori di esecuzione) stante la estrema complessità della vicenda amministrativa come innanzi descritta, l'Amministrazione comunale ha richiesto ed ottenuto un circostanziato parere *pro veritate* dal prof. Vincenzo CERULLI IRELLI con studio in Roma, già consulente per altri aspetti legati all'esecuzione dei lavori del Porto, reso con note in data 13.02.2014 e 09.06.2014, da cui si desume che *"nella fattispecie sussistano tutti i presupposti normativi per utilizzare la procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 2, lett. c) e comma 5 lett. a), d.lgs. 163/06"*;

VALUTATO che l'attività di progettazione, di direzione dei lavori e di messa in sicurezza possa essere affidata al "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l. IDROTEC SRL. ARCHITECNA ENGINEERING SRL, ING. GIANLUCA LOLIVA", in ragione della sussistenza delle condizioni della normativa sui lavori pubblici innanzi citata, nonché della somma urgenza, dell'acquisita conoscenza dei luoghi, del progetto e delle opere eseguite e da eseguire, nonché, ancora, della immediata disponibilità logistica delle aree, tanto più che il medesimo R.T.I è già stato selezionato all'esito di procedura ad evidenza pubblica per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza dei lavori di costruzione del nuovo Porto commerciale e che, inoltre, il corrispettivo presunto dovuto al R.T.I. per le predette nuove prestazioni non supera il 50% dell'importo del contratto Rep. n. 7667 del 12.03.2008 relativo all'appalto per l'esecuzione del servizio già contrattualizzato di cui innanzi;

RILEVATO che:

l'Amministrazione comunale si è già attivata a predisporre l'adozione degli atti necessari e propedeutici alla sottoscrizione del contratto di affidamento della progettazione esecutiva e successiva consegna dei lavori di messa in sicurezza, atti comprendenti, tra gli altri:

- esecuzione di riprese video e rilievo multibeam per accertarsi delle esistenti reali condizioni dei lavori già eseguiti;
- esecuzione della prospezione dei fondali marini per la ricerca, individuazione e salpamento di masse metalliche e ordigni bellici presenti nelle aree interessate dai lavori, la cui bonifica, formalmente certificata, è fattore imprescindibile per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;
- predisposizione di bozza di contratto per l'affidamento della prestazione d'opera in oggetto, valutata e condivisa con l'Amministratore e custode giudiziario e con gli studi legali consulenti delle parti contraenti;

EVIDENZIATA l'assoluta e indilazionabile necessità della esecuzione dei descritti lavori di messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo finalizzati ad evitare e

prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la collettività, come indicato dal GIP nel corso della citata riunione del 17.1.2014 e pertanto della propedeutica necessità di dotarsi della relativa progettazione esecutiva da affidarsi agli stessi professionisti già precedentemente selezionati con gara di evidenza pubblica per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori già eseguiti del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. L.vo 267/00 la stipulazione del contratto deve essere preceduta da una determinazione a contrattare;

RITENUTO altresì, per le motivazioni di cui innanzi, che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 57, comma 2 lett. c) e comma 5 lett. a) del D. L.vo n. 163/06;

VISTI

I pareri *pro veritate* emessi con note in data 13.02.2014 e 09.06.2014 dal prof. Vincenzo CERULLI IRELLI di Roma;

- lo schema di contratto per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere già realizzate del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- letto l'art. 57, comma 2, lett. c) e comma 5 lett. a), del d.lgs. 163/06;

ACQUISITI

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuell dal Dirigente del Settore LL.PP. arch. L. Pappagallo sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Dirigente Settore Economico finanziario dott. G. Lopopolo sotto il profilo della regolarità contabile ;

DETERMINA

- 1) Per tutto quanto in premessa indicato, di affidare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 D. L.vo nr. 163/2006, al "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l.- IDROTEC SRL- ARCHITECNA ENGINEERING SRL – ING. GIANLUCA LOLIVA" l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di messa in sicurezza delle opere già realizzate del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta per un corrispettivo preventivato di Euro 282.554.53 al netto del contributo INARCASSA e dell'IVA come per legge e, dunque, per un importo lordo complessivo presunto di Euro 358.505.19;
- 2) Di approvare lo schema di contratto relativo all'affidamento dell'incarico di cui sopra, allegato al presente provvedimento, da sottoscrivere tra i tecnici incaricati, il dirigente del Settore LL.PP. e l'Amministratore e custode giudiziario in forma di atto pubblico amministrativo;
- 3) Precisare che le opere di messa in sicurezza oggetto dell'incarico dovranno essere progettate ed eseguite entro i limiti di quanto strettamente necessario alla tutela e conservazione delle opere eseguite fino alla data del sequestro preventivo e alla tutela e sicurezza della navigazione e pubblica incolumità e secondo i tempi e le specifiche tecniche di cui all'allegato contratto;
- 4) Confermare Responsabile del Procedimento l'arch. Lazzaro Pappagallo, dirigente del Settore LL.PP.
- 5) Imputare la spesa di Euro 358.505.19 al Cap. 54302 del bilancio 2014 – Impegno contabile n. 1461 sub, dando atto che se ne avrà la piena disponibilità ad intervenuto dissequestro della somma da parte della Procura di Trani;

BOZZA

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLE OPERE IN COSTRUZIONE DEL PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

REPUBBLICA ITALIANA

Avanti di me, dott. **** Segretario Generale del Comune di Molfetta, sono comparsi i Signori:

- 1) *****, nella qualità di Capo Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Molfetta.

- 2) Ing. *** , nella qualità di legale rappresentante della società "ACQUATECNO s.r.l.", con sede in Roma alla via Goito n. 39. capitale sociale di € 103.500.00 = (centotremilacinquecento/00), iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale n. 07967640587 e partita I.V.A. n. 01921391007 – R.E.A. n. 637015. Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, giusta atto [n. 072857 di repertorio raccolta n. 012662 in data 11 dicembre 2007, a rogito del Dott. Proc. Maria Lida Cianci, Notaio in Roma, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 3 il 12.12.2007 al n. 0042935, costituito con:
 - Società "IDROTEC S.r.l." con sede in Milano al Viale Cassala 11, partita I.V.A. n. 094456160150, Mandante;
 - società "ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l." con sede in Messina alla Piazza L. Fulco, isolta 363, partita I.V.A. n. 02582190837, Mandante;
 - Ing. LOLIVA GIANLUCA, nato a Putignano il 22 aprile 1974, residente in Castellana Grotte alla via Putignano n. 88. Codice Fiscale LLV GLC 74D22 H096A, partita I.V.A. n. 06094300727;

- 3) Dott. Vacca Giuseppe, nato a Bitonto il 05/11/1956, domiciliato presso il suo studio in Bitonto alla Via Mons. P.le Berardi n. 5, Codice Fiscale VCCGPP56S05A893Q, nella qualità di Amministratore e custode giudiziario

premesso

- che il Comune di Molfetta con deliberazione di G.C. n. 94 del 25.9.2006, ha approvato il progetto definitivo da porre a base di gara per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e costruzione del Porto commerciale di Molfetta;
- che con successiva determina dirigenziale del Settore Appalti n. 78. del 17.10.2006 il Comune di Molfetta ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del Porto commerciale di Molfetta, consistenti in opere foranee di difesa dal moto ondoso, dragaggi, opere marittime perimetrali interne, opere stradali, opere civili per le attività portuali, e varie tipologie di impianti, ed ha approvato il relativo bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto (cfr. ***);
- che con contratto n. 7623 di Repertorio in data 2.4.2007 il Comune di Molfetta ha conferito alla "ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA" – risultata aggiudicataria all'esito della predetta procedura di gara - l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta (da ora, "appalto principale lavori CMC"), per un importo complessivo di euro 57.761.720,56, di cui euro 55.514.559,54 per lavori, euro 1.532.906,36 per oneri di sicurezza ed euro 714.254,66, comprensivi di CNPAIA ed IVA, quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- che in data 31.10.2007, l'"ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA" ha consegnato al Comune di Molfetta il progetto esecutivo delle opere relative al citato Porto Commerciale, che prevedeva alcune modifiche al progetto definitivo posto a base di gara, e che è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 13.2.2008;
- che con contratto n. 7667 di repertorio in data 12.3.2008 (registrato a Bari – Agenzia delle Entrate – ufficio di Bari 2 – al n. 1/268 del 28.3.2008), stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale – Settore Demografia – Appalti – Contratti n. 6 del 24.1.2008, il Comune di Molfetta ha conferito al "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." l'appalto per l'esecuzione del "servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (da ora, "appalto principale direzione lavori") relativamente al predetto appalto dei lavori per il completamento delle opere foranee e la costruzione del Porto Commerciale di Molfetta;
- che in data 26.3.2008 ha avuto luogo la consegna dei lavori all'"ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA";
- che il citato contratto n. 7623 di Repertorio del 2.4.2007, relativo ai lavori di costruzione del Porto commerciale, è stato successivamente modificato con tre atti aggiuntivi, in data 24.7.2008, 11.10.2010 e 19.5.2011, che si sono resi necessari per adeguare l'importo contrattuale alle variazioni delle opere da realizzare, introdotte rispettivamente in sede di progettazione esecutiva

e di approvazione delle perizie di variante di cui alle delibere di G. C. n. 3/10 del 11.1.2010 e n. 101 del 16.5.2011;

- che con determinazione dirigenziale n. 316 del 26.11.2012, è stato disposto un adeguamento dell'incarico al "*RTI ACQUATECNO S.r.l.*" per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza di cui all'appalto principale del 12.3.2008, in ragione dell'aumento dell'importo dei lavori per effetto della 2° perizia di variante e della maggior durata del servizio, prevedendo un incremento del corrispettivo per complessivi € 722.796,29, IVA e contributi compresi;

- che tra il 2009 e il 2011, a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici - AVCP e del Corpo Forestale dello Stato di Bari - sono stati avviati due procedimenti penali (rispettivamente, n. 1592/09 e 2629/11), che hanno interessato la vicenda della costruzione del nuovo Porto Commerciale;

- che con ordinanza del 24 settembre 2013, il G.I.P. del Tribunale di Trani ha disposto il sequestro preventivo delle aree oggetto della consegna dei lavori avvenuta il 26.3.2008 da parte del Comune di Molfetta all'*"ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA"* e delle somme residue del mutuo concesso al Comune di Molfetta dalla Cassa Depositi e Prestiti; con il conseguente affidamento di detti beni al dott. Giuseppe Vacca, in qualità di amministratore e custode giudiziario;

- che in conseguenza di detto provvedimento di sequestro, si è determinato l'arresto forzoso di tutte le attività di costruzione delle opere portuali, che sono rimaste in parte incomplete ed esposte agli agenti atmosferici e alle mareggiate, risultando pertanto suscettibili di rapido deterioramento e fattore di rischio per la pubblica incolumità e per la navigazione;

- che al fine di discutere in ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e per la conservazione delle opere già in parte realizzate al momento del sequestro, è stato convocato da parte dell'amministratore giudiziario – su autorizzazione del G.I.P. - un tavolo tecnico – amministrativo;

- che il GIP di Trani ha convocato una riunione in data 17.1.2014, nel corso della quale ha ribadito l'urgenza – derivante dalla necessità di evitare e prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la collettività - di effettuare i lavori di messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, così come indicati dalla stessa Direzione Lavori nel corso della riunione del 13.11.2013. Con riferimento a tali lavori, distinti e sopravvenuti rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto per la costruzione del Porto commerciale, pur costituendo in parte opere già previste nel progetto esecutivo, è emersa l'esigenza di stipulare nuovi contratti, che dovranno riguardare sia l'attività di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi, con l'intervento dell'Amministratore giudiziario. A tal fine, quest'ultimo è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dei rapporti;

- che a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, nel corso del tavolo tecnico del 3 febbraio 2014 convocato dall'A.G. cui hanno partecipato tutti i componenti della Commissione di Collaudo, è stato convenuto di realizzare altresì la sovrastruttura di completamento delle banchine Nord Ovest e Martello a cassoni, allo scopo di preservare gli stessi cassoni dal prevedibile degrado, che potrebbe pregiudicare l'emissione del certificato di collaudo;
- che a fronte della necessità di realizzare la predetta sovrastruttura di completamento delle banchine a cassoni nonché di provvedere al ripristino dei danni subiti nel frattempo dal molo di sopraflutto in esecuzione per effetto del moto ondoso, la cui entità resta da accertare mediante gli opportuni rilievi di prossima esecuzione, l'importo dei lavori - comprensivo degli oneri di sicurezza - da eseguire è al momento stimabile in via presuntiva in circa € 5.852.164,50;
- che i lavori da realizzare per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e per la conservazione delle opere realizzate sono in massima parte compresi tra i lavori per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta già oggetto di affidamento in favore dell'“ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA”;

considerato

- che è intendimento anche dell'Amministrazione comunale procedere con somma urgenza all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle opere del cantiere;
- che il decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, all'art. 57 consente alle stazioni appaltanti, in alcune specifiche ipotesi, di “aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ... dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre”; prevedendo tra l'altro che detta procedura è ammessa “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti” (art. 57, comma 2, lett. c)).
- che l'urgenza, al fine di legittimare l'affidamento diretto mediante procedura negoziata, deve essere qualificata, e cioè deve presentare determinate caratteristiche, individuate dal codice stesso ed interpretate rigorosamente dalla giurisprudenza. E in particolare deve essere “estrema”, e cioè caratterizzata da un'imperiosità che non consenta alcuna soluzione alternativa; deve derivare da eventi imprevedibili, e cioè da circostanze che non potevano essere previste con l'uso dell'ordinaria diligenza; e infine tali circostanze non devono essere imputabili alla stazione appaltante;
- che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la sospensione di una procedura di gara da parte dell'Autorità giurisdizionale costituisce evento idoneo a determinare una situazione di

urgenza e di eccezionalità, tale da legittimare l'attivazione di una procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c), laddove vi sia l'impellente necessità di interesse pubblico di assicurare la non interruzione di un servizio. Infatti si è sostenuto che a seguito della sospensione cautelare, si produce nella vicenda amministrativa *"una situazione che può essere assimilata all'ipotesi della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione dipendente da factum principis, quest'ultimo ravvisabile nel dictum giurisdizionale. La fattispecie presenta punti di contatto assai stretti con il caso in cui venga interrotto un rapporto contrattuale con l'appaltatore a causa di una risoluzione o di una rescissione del contratto. In quel caso, sussistendo le ragioni di urgenza, da motivare adeguatamente nella delibera, l'Amministrazione poteva procedere per la giurisprudenza a stipulare il contratto a trattativa privata"* (TAR Piemonte, Sez. I, 9.9.2008 n. 1887). Più di recente, il giudice amministrativo ha ritenuto rispettosa dei presupposti normativi, e quindi legittima, la decisione di una asl di fare ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera, per un breve periodo, nelle more della decisione del giudice amministrativo su una controversia concernente il medesimo servizio (TAR Lazio, sez. III, 24.4.2012, n. 3663; nello stesso senso, TAR Campania, Sez. I, 29.5.2012 n. 2528, che in una vicenda analoga ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'imprevedibilità, in ragione della complessa vicenda giurisdizionale, e dell'urgenza, derivante dalla necessità di assicurare la continuità di un servizio di natura essenziale):

- che, a mente dell'art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. cit. 163/06, la procedura negoziata è inoltre ammessa *"... per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale"*;

- che detta norma consente all'Amministrazione appaltante di far ricorso alla procedura negoziata e di attribuire in via diretta all'operatore economico con il quale ha già in corso un rapporto per l'esecuzione di altre opere o servizi, ulteriori lavori e servizi complementari ed aggiuntivi, che siano caratterizzati da particolari condizioni. Anzitutto deve trattarsi di lavori o servizi complementari a quelli già svolti dall'impresa, e non ricompresi nel progetto iniziale. La realizzazione di tali lavori o servizi, per così dire sopravvenuti, deve trovare giustificazione in una circostanza imprevista. I lavori o servizi aggiuntivi devono essere tecnicamente ed

economicamente connessi a quelli già realizzati. e non possono essere separati da questi ultimi se non recando un *“grave inconveniente”*, e quindi un pregiudizio alla stazione appaltante; ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, appaiano come strettamente necessari per il suo perfezionamento. Ed infine, vi è un limite di carattere economico, in quanto il valore complessivo dei lavori o servizi complementari ed aggiuntivi non può superare il cinquanta per cento dell'importo dei lavori o servizi previsti nel contratto iniziale;

- che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'affidamento a trattativa privata di lavori nei casi in cui esso *“è avvenuto sia per motivi tecnici, cioè in relazione ad un progetto che si presenta come una necessaria integrazione tecnica di quello originario, sia per la complementarietà e per il fatto che esso è divenuto necessario, a seguito di circostanze non prevedibili all'atto della prima aggiudicazione (Cons. St., V, 3.4.2001 n. 1992). E ancora, secondo la giurisprudenza, agli effetti dell'affidamento diretto all'appaltatore delle opere principali, possono ritenersi complementari “... quelle opere che, da un punto di vista tecnico-costruttivo, rappresentino un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, sì da giustificare l'affidamento, e la relativa responsabilità costruttiva, ad un unico esecutore” (CGA, 3.2.2000, n. 38);*

considerato altresì

- che in conseguenza dell'ordinanza del GIP di Trani del 24.9.2013, che ha disposto il sequestro del cantiere relativo ai lavori di costruzione del Porto commerciale di Molfetta, si è determinato l'arresto forzoso e per un periodo di tempo allo stato non preventivabile, di tutte le attività di costruzione. In particolare, al momento del sequestro erano in corso di realizzazione il 2° braccio del molo di sovrappiù, in continuazione della esistente diga Salvucci, e la nuova banchina, con l'utilizzo di cassoni cellulari. Dette opere, rimaste incomplete, sono esposte agli agenti atmosferici e alle mareggiate, risultando pertanto suscettibili di rapido deterioramento e fattore di rischio per la pubblica incolumità e per la navigazione;

- che sussiste l'effettiva necessità di realizzare con *estrema urgenza* i lavori di messa in sicurezza dell'area di cantiere e di conservazione delle opere realizzate, anche in considerazione dello stato di allerta dovuto al maltempo ed alle numerose mareggiate, di forte intensità, che hanno colpito nei mesi invernali l'aerea portuale e che hanno già provocato diversi danni nella prima settimana del mese di dicembre;

- che appare infatti imprescindibile garantire la sicurezza per la navigazione e per l'incolumità pubblica, come denunciato dal RTI incaricato della Direzione dei lavori di costruzione del Porto Commerciale e condiviso anche dal GIP e dal Pubblico Ministero in occasione degli incontri del 13.11.2013 e del 17.1.2014;

- che sotto altro profilo, il deterioramento delle opere portuali già realizzate appare suscettibile di determinare un grave danno erariale, considerato che sono stati già realizzati lavori per un importo di € 37.868.615,50 (contabilizzati al 41° SAL);

- che la predetta situazione di urgenza oltre ad essersi determinata in conseguenza di fattori imprevisi ed imprevedibili, non è imputabile all'Amministrazione comunale, in quanto come detto, deriva da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria reso nell'ambito di procedimenti penali nei quali l'Amministrazione comunale è persona offesa dal reato e intende costituirsi come parte civile;
- che l'Amministrazione comunale si è da subito attivata per consentire la realizzazione di detti lavori, sia partecipando all'apposito tavolo tecnico amministrativo, costituito dall'Amministratore giudiziario su autorizzazione del GIP, al fine di stabilire le modalità e i tempi per l'esecuzione di detti lavori, sia procedendo alla consegna dei lavori di prospezione dei fondali marini per la ricerca, individuazione e salpamento di masse metalliche e ordigni bellici presenti nelle aree interessate dai lavori, la cui bonifica, formalmente certificata, è fattore propedeutico e imprescindibile per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;
- che dal verbale del 17.1.2014 è emersa la necessità che per detti lavori di messa in sicurezza, distinti e sopravvenuti rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto per la costruzione del Porto commerciale - pur costituendo in parte opere già previste nel progetto esecutivo - si proceda alla stipula di nuovi contratti, che dovranno riguardare sia l'attività di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi, con l'intervento dell'Amministratore giudiziario. A tal fine, quest'ultimo è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dei rapporti;
- che i lavori da affidare con procedura negoziata attengono, come indicato dal GIP nel corso della citata riunione del 17.1.2014, esclusivamente a quelli urgenti di messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, al solo fine quindi di evitare e prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la collettività;
- che sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione della procedura negoziata *ex art. 57, comma 5, lett. a)*, in quanto i predetti lavori per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e per la conservazione delle opere portuali realizzate erano in massima parte compresi tra i lavori per la realizzazione del porto commerciale, originariamente affidati all'"*ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA*" (ad eccezione di una parte, e cioè la testata provvisoria del molo di sopraflutto e gli interventi di ripristino dei danni subiti in conseguenza delle mareggiate) e soltanto in conseguenza del provvedimento di sequestro, che ha determinato la sospensione dei rapporti contrattuali in essere, sono divenuti necessari e urgenti, e si è ritenuto opportuno stipulare nuovi contratti per disciplinarne l'esecuzione. In altri termini, si tratta di opere che, pur previste nel contratto originario, sono state "separate" in conseguenza del sequestro del cantiere, e che saranno conservate in caso di ripresa dell'esecuzione del contratto originario stesso, scomputandone i relativi oneri. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di direzione dei lavori di messa in sicurezza, trattandosi anche in questo caso di attività compresa

nell' *"appalto principale direzione lavori"*, per la quale si è reso necessario un nuovo contratto in conseguenza del citato sequestro;

- che i lavori di messa in sicurezza e le attività di direzione lavori e progettazione possono ritenersi *"complementari"* rispetto a quelli originariamente affidati all'ATI e al RTI, perché caratterizzati proprio dal requisito, richiesto dalla norma, della non separabilità sotto il profilo tecnico, rappresentando infatti il completamento dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa; ciò che giustifica, secondo la giurisprudenza, l'affidamento, e la relativa responsabilità costruttiva, ad un unico esecutore. Non vi è dubbio inoltre che detti lavori aggiuntivi, non ricompresi nel contratto iniziale, si siano resi necessari *"a seguito di una circostanza imprevista"*, rappresentata nella fattispecie, come più volte detto, dall'intervenuto sequestro dei cantieri da parte dell'Autorità giudiziaria. Infine, nel caso di specie è pienamente rispettato anche l'ultimo criterio indicato dalla norma, quello cioè relativo al valore complessivo stimato del contratto per lavori e servizi aggiuntivi, che non deve superare, come visto, il 50% dell'importo del contratto iniziale. L'importo dei lavori di messa in sicurezza è infatti stimabile in circa 5.852.164,50 euro, a fronte di un importo dei lavori previsti dal contratto originario di oltre 55 milioni di euro; mentre il valore delle attività di progettazione e direzione lavori è stimabile, ai sensi del successivo art. 7 del presente contratto, in € 282.554,53 oltre IVA e INARCASSA, a fronte del valore dei servizi di cui all'*"appalto principale direzione lavori"*, pari ad oltre 2 milioni di euro;

- che l'affidamento dell'attività di progettazione e di direzione dei lavori di messa in sicurezza può avvenire a favore del *"R.T.I. ACQUATECNO S.r.l."*, in ragione della somma urgenza, dell'acquisita conoscenza dei luoghi, del progetto e delle opere eseguite e da eseguire, nonché della immediata disponibilità logistica delle aree, tanto più che il medesimo R.T.I. è già stato selezionato all'esito di procedura ad evidenza pubblica per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza dei lavori di costruzione del nuovo Porto commerciale. *"di cui all'appalto principale direzione lavori"*;

tutto ciò premesso e considerato

Tra l'arch. ***** nella qualità di Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta, il costituito ing. ****, nella sua qualità avanti dichiarata e il dott. Vacca Giuseppe, nella sua qualità di Amministratore e custode giudiziario, si conviene e si stipula quanto appresso.

1) I sunnominati contraenti dichiarano che le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Oggetto dell'incarico

Il Capo Settore LL.PP., in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Molfetta, demanda ed accolla al *"R.T.I. ACQUATECNO S.r.l."* da Roma, che accetta, l'incarico di

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere nei limiti di quanto di seguito specificato:

- (i) messa a dimora nelle posizioni definite dall'originario progetto appaltato per le banchine di Nord Ovest e Martello di n° 14 cassoni cellulari in cemento armato che, alla data del sequestro, risultavano già prefabbricati e collocati provvisoriamente negli specchi acquei portuali antistanti le suddette banchine, compreso il riempimento delle celle con idonei materiali di cava, la esecuzione di scogliera antiriflettente in alcune celle frontali e dei giunti tra cassoni contigui;
- (ii) esecuzione della sovrastruttura mediante getto in opera della trave di coronamento delle banchine di Nord Ovest e Martello nei tratti che non risultavano già eseguiti alla data del sequestro ed in corrispondenza dei 14 cassoni da porre in opera di cui sopra, compresa l'esecuzione dell'elemento di collegamento tra la banchina di Nord Ovest e la banchina Martello nonché le predisposizioni per il successivo montaggio degli arredi di banchina, esclusa la fornitura di questi ultimi e la pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali retrostanti;
- (iii) completamento del tratto del secondo braccio del molo di sopraflutto fino ad una distanza tale da non eccedere l'avanzamento sul fondale delle opere realizzate alla data del sequestro. È compresa, per tale tratto, l'esecuzione delle scogliere di difesa su entrambi i lati, del masso di carico e del muro paraonde, della formazione del rilevato con idoneo materiale di cava, esclusa solo la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- (iv) testata provvisoria del secondo braccio del molo di sopraflutto nonché gli interventi di ripristino dei danni subiti dall'opera successivamente al sequestro dei cantieri, da precisare in base al rilievo multibeam che verrà fornito dall'Amministrazione comunale in riscontro alla richiesta avanzata dal R.T.I. in sede del tavolo tecnico del 02/01/2014. I progettisti potranno presentare proposte preliminari di soluzioni alternative per la testata provvisoria, caratterizzate da diversi livelli statisticamente prevedibili di rischio di danneggiamento per effetto del moto ondoso e da diverso costo nonché le loro raccomandazioni al riguardo, tali da fornire all'Amministrazione elementi documentati di valutazione a supporto della scelta della soluzione da adottare.

3) Attività di progettazione, elaborati da produrre, criteri generali.

L'attività di progettazione consisterà nella redazione di tutti gli elaborati di cui agli artt. da 33 a 43 ("progetto esecutivo") del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i. necessari per l'affidamento dei lavori di cui al precedente articolo 2.

Tutti gli elaborati tecnici ed economici saranno predisposti - con i necessari adeguamenti ed integrazioni - sulla base degli elaborati del progetto esecutivo dell'"*appalto principale lavori CMC*", tenendo conto, in particolare, del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e del rilievo

batimetrico multi beam delle opere esistenti di cui sopra. Anche il progetto degli interventi aggiuntivi rispetto all'“*appalto principale lavori CMC*” (la testata provvisoria del molo di sopraflutto e gli interventi di ripristino) prevederà l'impiego di tipologie esecutive e materiali già previsti dal medesimo appalto principale, ed il relativo costo verrà valutato, per quanto possibile, con riferimento agli stessi prezzi.

Dovranno far parte del progetto esecutivo, inoltre, eventuali ulteriori elaborati grafici e relazioni specialistiche che potranno essere necessari al rilascio di pareri e autorizzazioni da parte di Enti e Istituzioni e strutture tecniche di altre amministrazioni al fine della verifica della progettazione ex art. 47 del Regolamento o del rilascio di pareri c/o autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.

4) Direzione dei lavori

L'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprende la costituzione dell'Ufficio Direzione Lavori, la messa a disposizione di un numero adeguato di Direttori operativi ed Assistenti di cantiere, la contabilizzazione dei lavori e quant'altro necessario in relazione ai lavori oggetto del presente contratto.

L'importo dei lavori da eseguire è al momento stimabile, in via presuntiva in circa Euro 5.852.164,50 (cinquemilionioctococinquantamiladuecentosessantaquattro/50).

5) L'incarico viene altresì concesso ed accettato sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile, delle norme di fonte nazionale e comunitaria che disciplinano gli appalti pubblici di servizi, delle norme della legislazione speciale vigente in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili delle disposizioni tutte che disciplinano l'attività di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attività complementari ed accessorie nonché la tutela dell'ambiente.

6) Il Raggruppamento si impegna, altresì, ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, clausole che qui si intendono come se integralmente trascritte, accettate e sottoscritte.

7) Corrispettivi

A fronte delle prestazioni professionali sopra indicate verranno riconosciuti i seguenti compensi presunti, comprensivi di onorario e rimborso spese, al netto di contributi previdenziali INARCASSA ed I.V.A. di legge:

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Euro 74.878,96 (settantaquattromilaottocentosettantotto/96);

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

Euro 207.675,57 (duecentosettemilaseicentosettantacinque/57)

Totale:

Euro 282.554,53

(duecentottantamiladuecinquecentocinquantaquattro/53)

Gli importi presuntivi sopra indicati sono stati valutati con riferimento ad un importo presunto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, da progettare e da dirigere pari ad Euro 5.852.164,50 (cinquemilionioctococinquantaquademilacentosessantaquattro/50) come risulta dagli allegati prospetti di calcolo redatti in conformità del D.M. 4 aprile 2001.

Gli importi definitivi dei corrispettivi saranno determinati sulla base dell'importo approvato dei lavori progettati e dell'importo dei lavori contabilizzato, con i medesimi criteri di cui ai prospetti allegati.

Resta inteso che nel caso in cui dovesse riprendere l'esecuzione dell'"*appalto principale direzione lavori*", le somme corrisposte al Raggruppamento a titolo di compensi per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del presente contratto, dovranno essere sottratte agli importi previsti a titolo di compenso dal citato "*appalto principale direzione lavori*", nella parte in cui si riferiscono alla realizzazione di opere comprese nel medesimo appalto principale.

8) Modalità e condizioni di pagamento dei Corrispettivi

I compensi di cui al precedente articolo 7 verranno liquidati – oltre ai contributi INARCASSA ed all'I.V.A. di legge – a fronte di presentazione di regolari fatture emesse, in qualunque reciproca proporzione, dai componenti del R.T.I. incaricato con le seguenti modalità:

(i) progettazione:

- **saldo**, alla approvazione del progetto;

(ii) direzione lavori:

- **acconti** in base all'avanzamento dei lavori risultante dagli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) che verranno emessi fino alla conclusione dei lavori.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

9) Tempi di esecuzione

Gli elaborati di progetto saranno consegnati per approvazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto e dalla contestuale consegna da parte dell'Amministrazione Comunale del rilievo batimetrico multi beam delle opere esistenti.

L'attività di direzione lavori avrà inizio alla data del verbale di consegna dei lavori all'Appaltatore e terminerà – fatti salvi gli ulteriori adempimenti contabili e di assistenza al collaudo – alla data della emissione del certificato di ultimazione con una durata presunta pari a 7 (sette) mesi.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa - ivi comprese eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori – non imputabile al RTI, il certificato di ultimazione dei lavori dovesse essere emesso oltre il termine di 7 (sette) mesi ma comunque entro 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori all'Appaltatore, il "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." non avrà diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 7, ma unicamente al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentalmente accertate (quali a titolo esemplificativo, trasferte per sopralluoghi, incontri tecnici, produzioni di elaborati, costi del personale di cantiere eventualmente impiegato).

Resta espressamente inteso e convenuto che qualora il certificato di ultimazione dei lavori dovesse essere emesso oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori all'Appaltatore, le Parti si impegnano a rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali per l'espletamento dell'ulteriore attività di direzione lavori relativa al periodo successivo alla scadenza del predetto termine di 12 (dodici) mesi.

10) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto il "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." di Roma presenta la polizza fideiussoria assicurativa n. emessa..... dalla Compagnia Assicurazioni "..... che costituisce fideiussione nell'interesse del citato R.T.I. ed a favore del Comune di Molfetta fino alla concorrenza di euro somma corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva prescritta a norma di legge, contenente l'esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale vale agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'impresa medesima in dipendenza dell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto e contenente altresì la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, esplicita rinuncia di avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1957 di detto codice nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta debitrice fino al termine del servizio. La cauzione definitiva di cui al presente paragrafo sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svicolo progressivo della cauzione definitiva potrà avvenire in maniera automatica ma solo a seguito di benessere del Comune di Molfetta.

11) Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione del Comune stipulante, previa contestazione specifica degli inadempimenti e valutazione in contraddittorio con il R.T.I., avrà diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione come sopra descritta ed il contraente "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." dovrà reintegrarla nel termine che le sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

12) E' nulla la cessione del presente contratto ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e ss. mm. ii. (già art. 18, 2° comma della legge 19.3.1990 n. 55) e vincola sin d'ora il citato R.T.I..

13) Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma che le parti dichiarano di aver sottoscritto in segno di accettazione e depositato agli atti del Comune, i seguenti documenti:

(nota: da allegare i prospetti di calcolo dei corrispettivi)

14) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la registrazione di quest'atto, vengono assunte dal "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." da Roma.

15) Ai soli fini fiscali le parti contraenti chiedono che il presente contratto venga registrato in misura fissa essendo il corrispettivo dell'appalto soggetto ad I.V.A..

16) Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Segreteria comunale.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a mia richiesta, hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Quest'atto, scritto su facciate n. **, bollate da € 14,62 = ogni quattro, viene firmato come segue.



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.212 del 17/09/2014

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| ESERCIZIO: 2014 | Impegno: | 2014 1461/0 | Data: 05/06/2014 | Importo: | 3.089.996,46 |
| Subimpegno di spesa: | | 2014 1461/10 | Data: 19/09/2014 | Importo: | 358.505,19 |
| Oggetto: | AFFID. DITTA R.T.I. ACQUATECNO -IDROTEC - ARCHITETTURA ENGINEERING SRL ING LOLIVA INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE -D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NUOVO PORTO COMMERCILAE | | | | |
| SIOPE: | 2107 - Altre infrastrutture | | | | |
| Bilancio | | | | | |
| Anno: | 2014 | | | | |
| Missione: | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma: | 3 - Trasporto per vie d'acqua | | | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | | |
| Anno: | 2014 | Importo impegno: | 3.089.996,46 | | |
| Capitolo: | 54302 | Subimpegni già assunti: | 2.731.491,27 | | |
| Oggetto: | LAVORI AL NUOVO PORTO DI MOLFETTA (L.350/03) | Subimpegno nr. 1461/10: | 358.505,19 | | |
| Progetto: | REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE | | Disponibilità residua: | 0,00 | |
| Resp. spesa: | SETT. LAVORI PUBBLICI | | | | |
| Resp. servizio: | SETT. LAVORI PUBBLICI | | | | |

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA lì, 19/09/2014

Visto per regolarità della istruttoria

TIMBRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 1092

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Acquisti e Appalti**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.AFFIDAMENTO, AI SENSI DALL'ART. 57 D.L.VO NR. 163/2006, ALLA R.T.I. ACQUATECNO S.R.L.- IDROTEC SRL- ARCHITECNA ENGINEERING SRL ING. GIANLUCA LOLIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIN**

Nr. adozione settore: **212** Nr. adozione generale: **888**

Data adozione: **17/09/2014**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **19/09/2014**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lopopolo